Determinazione n. 11206 del 15/01/2026

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

I Reparto - Ufficio Reclutamento e Addestramento

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di 69 allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale all'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2026/2027.

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante *"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"*;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle Forze di polizia di Stato rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Regio Decreto-Legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 75, recante *"Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza"*, e, in particolare, l'articolo 5, comma 1;

VISTO il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante "*Approvazione del testo del Codice civile*", e, in particolare, gli articoli 316, 317 e 320;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante *"Ordinamento del Corpo della guardia di finanza"*;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante *"Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali"*, e, in particolare, l'articolo 29;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"*;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante *"Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche"*;

VISTO l'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante "*Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"*;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente *"Istituzione del servizio civile nazionale"*;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*, e, in particolare, l'articolo 32 concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

VISTA la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente "*Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia*";

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "*Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*" e, in particolare, l'articolo 19;

VISTA la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante *"Modifica all'articolo 635 del codice* dell'ordinamento *militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 961-*sexies*;

VISTA la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante "*Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche"*;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante *"Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza"*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *"Codice dell'ordinamento militare"*;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante "*Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106"*;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, e, in particolare, l'articolo 66, comma 9-*bis*;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", e, in particolare, l'articolo 73, comma 14;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*;

VISTO il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*";

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante *"Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige"*, e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, recante *"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"*;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante *"Disciplina dell'imposta di bollo"*, e l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, concernente *"Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante *"Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari";*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*", e, in particolare, l'articolo 1, comma 6;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246",* e, in particolare, gli articoli 583, 584, 586 e 587, concernenti l'accertamento dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante "*Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2*";

VISTO il decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982, concernente *"Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica"*;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 22 marzo 2024, recante "*Elenco di patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, della legge n. 193 del 2023*";

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 5 luglio 2024, recante "*Disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico*";

VISTO il decreto del Ministro delle Finanze del 2 maggio 1986, concernente *"Regolamento sulle uniformi della Guardia di finanza – ed. 1986"*;

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente *"Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380"*;

VISTO il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, concernente l'individuazione dei titoli di studio e degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo della guardia di finanza;

VISTO il decreto ministeriale 16 settembre 2003, recante *"Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità"*;

VISTO il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante *"Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014, recante *"Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese"*;

VISTA la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del Comandante Generale della Guardia di finanza, concernente le modalità per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;

VISTA la determinazione n. 152279, datata 01 giugno 2021, del Comandante Generale della Guardia di finanza, registrata all'Ufficio Centrale di Bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

VISTO il decreto n. 45755, datato 17 febbraio 2015, del Comandante Generale della Guardia di finanza riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni;

VISTE le *"Linee guida per l'implementazione del nuovo sistema addestrativo per il conseguimento del brevetto di pilota militare – edizione giugno 2013 (Integrated Pilot Training System 2020)"*, approvate dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare;

VISTA la circolare n. 123000 edizione 2005, aggiornata con atto di approvazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 300493, in data 7 ottobre 2025, concernente "*Norme generali e particolari sull'addestramento nella Guardia di finanza*";

RITENUTO di dover riservare dei posti in favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dei candidati appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 66/2010;

CONSIDERATA l'opportunità che alle prove concorsuali successive alla prova scritta di preselezione venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso,

D E T E R M I N A

Art. 1
Posti a concorso

1. È indetto per l'anno accademico 2026/2027 un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 69 allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale all'Accademia della Guardia di finanza.
2. I posti disponibili sono così ripartiti:
   a) n. 60 sono destinati al comparto ordinario di cui:
      1) n. 1 è riservato ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (livello "B2") o superiore;
      2) n. 1 è riservato al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
   b) n. 9 sono destinati al comparto aeronavale di cui:
      1) n. 5 per "pilota di elicottero";
      2) n. 4 per "comandante di stazione e unità navale".
3. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei predetti comparti e categorie o riserve di posti.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
   a) prova scritta di preselezione consistente in un questionario a risposta multipla di cultura generale;
   b) prova scritta di cultura generale;
   c) prove di efficienza fisica;
   d) accertamento dell'idoneità psico-fisica;
   e) accertamento dell'idoneità attitudinale;
   f) prove orali;
   g) prove facoltative di una lingua straniera e di informatica;
   h) valutazione dei titoli;
   i) visita medica di controllo e accertamento dell'adattabilità prospettica al pilotaggio per i concorrenti per i posti di "pilota di elicottero".
5. Il corso di Accademia, durante il quale i frequentatori assumono lo *status* di allievi ufficiali, ha inizio nella data stabilita dal Comando Generale della Guardia di finanza e ha durata biennale.

   Alla fine del biennio, i frequentatori sono ammessi al corso di Applicazione, di durata triennale, da frequentare, per due anni, nel grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente.
6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione delle rispettive graduatorie uniche di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorità di Governo.

Art. 2
Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
   a) godano dei diritti civili e politici;
   b) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, se concorrenti per:
      1) il comparto ordinario, per inattitudine alla vita di bordo o al volo;
      2) il comparto aeronavale:
         (a) pilota di elicottero, per inattitudine alla vita di bordo;
         (b) comandante di stazione e unità navale, per inattitudine al volo;
   c) non siano imputati, non siano stati condannati né abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
   d) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
   e) non siano stati rinviati o espulsi da corsi di formazione dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza;
   f) siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
   g) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di finanza;
   h) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute.

      Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2025/2026.
2. Oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1, i candidati devono:
   a) se non appartenenti al Corpo, anche se già alle armi:
      1) avere, alla data del 1° gennaio 2026, compiuto il diciassettesimo anno di età e non aver superato il giorno del compimento del ventiduesimo anno di età, vale a dire essere nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 1° gennaio 2009, estremi inclusi;
      2) avere, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;

3) non essere stati ammessi a prestare il servizio civile quali obiettori di coscienza, ovvero avere rinunciato a tale *status*, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) se appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, compresi gli allievi marescialli e gli allievi finanzieri del Corpo:

1) non avere, alla data del 1° gennaio 2026, superato il giorno del compimento del ventottesimo anno di età, ossia essere nati in data non antecedente al 1° gennaio 1998;

2) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, avere successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non avere rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;

3) non avere riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

4) non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

5) non essere sospesi dall'impiego o non essere in aspettativa.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e alla data dell'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.

4. Non si applicano le disposizioni relative ai limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.

5. Nelle more della verifica del possesso dei prescritti requisiti, i candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate validamente presentate sono ammessi, con riserva, alla procedura concorsuale. Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.

   Qualora, anche successivamente all'inizio del corso dovesse essere rilevata l'assenza di taluno dei previsti requisiti alle date indicate nei commi precedenti, il candidato è escluso dal concorso con conseguente cessazione dalla frequenza del corso di formazione e proscioglimento dal Corpo, qualora proveniente dai civili, o perdita del nuovo grado nel caso di cui al comma 2, lettera b).

Art. 3
Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo *"https://concorsi.gdf.gov.it*", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul menzionato portale.

2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

   a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Le istruzioni per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo *www.spid.gov.it*;

b) Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” con l’impiego della carta di identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza. Le modalità con le quali i candidati in possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi *on line* abilitati sono disponibili sul sito *www.cartaidentita.interno.gov.it.*

Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il *form* della domanda di partecipazione – raggiungibile tramite la propria area riservata – e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata.

3. Il concorrente minorenne dovrà altresì:

   a) in caso ricorra al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), essere autorizzato da parte del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sullo stesso e che chiede il rilascio dello SPID a favore di quest’ultimo;

   b) essere in possesso di un *account* di posta elettronica certificata (PEC) in uso a uno dei titolari della responsabilità genitoriale;

   c) effettuare, al termine della procedura di compilazione dell’istanza, il salvataggio in locale del pdf dell’atto di assenso a contrarre l’arruolamento e di autorizzazione all’esecuzione di esami clinici e strumentali utili all’accertamento dell’idoneità fisica e attitudinale che, una volta stampato e corredato per esteso dalla firma autografa, a pena di nullità, di entrambi i genitori o del solo genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale o, in mancanza, del tutore, dovrà essere scansionato e caricato a portale mediante l’apposita funzione “*upload*”*,* unitamente alla scansione fronte-retro dei/del documenti/o di riconoscimento in corso di validità dei/del sottoscrittore/i.

4. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di ciascuna prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza (“*ID istanza*”) rinvenibile attraverso la funzione “visualizza istanza” presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata o esibire – in formato digitale o cartaceo – il relativo QR-code disponibile sull’APP Mobile “GdF Concorsi” e sull’istanza.

5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatesi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall’Amministrazione, sarà considerata comunque valida l’istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoRN@pec.gdf.it* entro le ore 18:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul portale di cui al comma 1.

   Qualora l’istanza sia presentata da un candidato minorenne, il modello dovrà essere sottoscritto dallo stesso e, a pena di nullità, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai fini dell’assenso a contrarre l’arruolamento e dell’autorizzazione all’esecuzione di esami clinici e strumentali utili all’accertamento dell’idoneità fisica e attitudinale. L’istanza dovrà essere corredata, in tal caso, anche dalla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità di chi esercita la responsabilità genitoriale.

6. I militari del Corpo in servizio che presentano l’istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza, al Reparto dal quale dipendono direttamente per l’impiego. Per i militari in forza al Comando Generale la comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier Generale.

   I militari che risultano assegnati ad una Sezione di Polizia Giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente notiziare della partecipazione al concorso anche l’Autorità Giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono. Quest’ultima dovrà essere, altresì, informata dei profili di impiego specificati al successivo articolo 4, comma 1, lettera b),

punto 7. Dell'avvenuto adempimento dovrà essere fornita apposita dichiarazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego.

7. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo *"https://concorsi.gdf.gov.it*" o secondo le modalità di cui al comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 o 5.

   Ove la rettifica attenga ai dati di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera a), prima di iniziare la procedura di modifica dell'istanza, è necessario provvedere alla relativa variazione nella sezione Profilo Utente della propria area riservata.

8. Successivamente al termine di cui ai commi 1 o 5, eventuali variazioni:

   a) di residenza, recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), dovranno essere apportate dal candidato accedendo alla propria area riservata – sezione Profilo Utente del portale attivo all'indirizzo *https://concorsi.gdf.gov.it*;

   b) del Reparto di appartenenza e del grado, dovranno essere tempestivamente comunicate dall'aspirante appartenente al Corpo all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoRN@pec.gdf.it.*

Art. 4
Elementi della domanda di partecipazione al concorso

1. All'atto della presentazione della domanda, il candidato:

   a) ha l'obbligo di verificare la correttezza dei seguenti dati:

      1) luogo di residenza, recapito telefonico *e account* di posta elettronica certificata (PEC). In caso di difformità, deve provvedere alla relativa rettifica dalla propria area riservata – sezione Profilo Utente;

      2) se appartenente al Corpo, il grado, la matricola meccanografica e il Reparto di appartenenza. In caso di difformità, deve provvedere alla relativa rettifica;

   b) deve dichiarare:

      1) se concorrente per i posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), la specializzazione per cui intende concorrere;

      2) se intende concorrere per i posti riservati:

         (a) ai possessori dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, precisando – in tal caso – gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorre per tale posto nonché la lingua (italiana o tedesca) nella quale sosterrà la prevista prova scritta di preselezione e le prove orali e facoltativa di informatica ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto;

         (b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, deve compilare la domanda di partecipazione precisando gli estremi e l'Autorità che ha attestato il possesso del requisito richiesto;

      3) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;

      4) il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado di cui è in possesso e l'Istituto presso il quale è stato conseguito.

         Coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2025/2026 dovranno indicare l'Istituto presso il quale sarà conseguito e il relativo indirizzo;

5) il possesso dei requisiti previsti all'articolo 2 del presente bando;

6) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio elencati all'articolo 23 del bando. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all'articolo 6, comma 2, la documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;

7) di essere disposto, al termine del corso di formazione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle esigenze dell'Amministrazione;

c) può richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove facoltative di:

1) conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, spagnolo e tedesco;

2) informatica;

3) efficienza fisica scelta:

(a) se concorrente per il comparto ordinario, tra: corsa piana 100 metri e prova di nuoto 25 metri stile libero;

(b) se concorrente per il comparto aeronavale, tra: corsa piana 100 metri e piegamenti sulle braccia.

2. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 13, e 23 concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta di preselezione e della prova scritta di cultura generale nonché le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e le modalità di notifica delle graduatorie uniche di merito.

3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:

a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del bando di concorso ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE;

b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5
Cause di archiviazione della domanda

1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3, commi 1 o 5, le istanze sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:

a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1 e debitamente sottoscritte, pervengano:

1) oltre i termini previsti per la presentazione della domanda;

2) con modalità differenti da quelle previste;

3) all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoRN@pec.gdf.it* in assenza dei relativi presupposti. A tale fine, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in presenza di "*ricevuta di avvenuta consegna*";

b) se previsto, non siano sottoscritte dai candidati e/o, per i minorenni, non siano corredate dall'atto di assenso di cui all'articolo 3 debitamente sottoscritto da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore e/o dalla scansione fronte-retro del/dei documento/i di riconoscimento in corso di validità.

2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:

   a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

   b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 6
Documentazione

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede a richiedere i seguenti atti:

   a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

   b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;

   c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.

2. È altresì onere dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, consegnare in tale sede i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o più titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio indicati all'articolo 23 del bando, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purché posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione può essere inviata, entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoRN@pec.gdf.it*. In tal caso, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in presenza della "*ricevuta di avvenuta consegna*".

   I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato – in forma scritta – entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica l'Amministrazione pubblica che la detiene.

   Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo ovvero presentati oltre la data di effettivo svolgimento delle prove di efficienza fisica.

3. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2025/2026 dovranno presentare, secondo le modalità e la tempistica che saranno comunicate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di studio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta

secondo il modello in allegato 2.

4. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro i successivi trenta giorni dal momento della restituzione.

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 7
Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale generale del Corpo della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
   a) Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie uniche di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, e da due docenti, membri, nelle materie oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla nomina della Commissione giudicatrice;
   b) Sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri;
   c) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri;
   d) Sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque con anzianità superiore), membri;
   e) Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da un ufficiale (segretario) e almeno otto ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
   f) Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità prospettica al pilotaggio, costituita da un ufficiale e da due piloti della Guardia di finanza con l'abilitazione di istruttore di specialità, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, a eccezione degli ufficiali medici e di quelli appartenenti o impiegati nella specialità telematica del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, che possono rivestire anche il grado di tenente.
3. Le Sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi:
   a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dall'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione;
   b) dell'ausilio di esperti;
   c) di personale specializzato e tecnico.
4. La Sottocommissione di cui al comma 1:
   a) lettera a), è integrata per l'effettuazione:

1) delle prove orali, da un docente abilitato all'insegnamento della lingua inglese o da un ufficiale della Guardia di finanza qualificato conoscitore della medesima lingua straniera;
2) delle prove facoltative di lingua straniera e di informatica, rispettivamente da:
   (a) docenti abilitati all'insegnamento della lingua straniera prescelta dal candidato o da ufficiali della Guardia di finanza qualificati conoscitori della medesima lingua;
   (b) ufficiali della Guardia di finanza impiegati o appartenenti nella specialità telematica del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
3) dell'eventuale valutazione delle prove scritte e orali dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca da ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della medesima lingua ovvero in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso;

b) lettera e), può avvalersi, ai fini dell'accertamento dell'idoneità attitudinale, dell'ausilio di psicologi.

Art. 8
Adempimenti delle sottocommissioni

1. Ciascuna Sottocommissione di cui all'articolo 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le Sottocommissioni previste all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle Sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 9
Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, su proposta del Centro di Reclutamento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

   Con l'esclusione il candidato, se è già iscritto in graduatoria, è espunto dalla medesima e, qualora anche vincitore, decade dalla nomina.
2. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
   a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
   b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. Sono altresì esclusi i candidati che presentano formale rinuncia al concorso, debitamente sottoscritta e inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoRN@pec.gdf.it*. La rinuncia è irrevocabile a partire dalla data di notifica al candidato del relativo provvedimento di accoglimento della stessa a firma del Comandante del Centro di Reclutamento.

Avverso tale provvedimento, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

Art. 10
Documento di identificazione

A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.

Art. 11
Data e modalità di svolgimento della prova scritta di preselezione

1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione, sosterranno, a partire dal 1° marzo 2026, la prova scritta di preselezione consistente nella somministrazione di un questionario composto da n. 100 domande a risposta multipla di cui:
   a) n. 35 volte ad accertare le abilità logico-matematiche;
   b) n. 25 volte ad accertare le abilità linguistiche e la conoscenza orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana;
   c) n. 20 vertenti su argomenti di storia ed educazione civica (n. 10 per ogni disciplina);
   d) n. 20 volte ad accertare la conoscenza della lingua inglese e dell'informatica (n. 10 per ogni disciplina).
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova e le eventuali prescrizioni da osservare, nonché eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) al termine di cui all'articolo 3, comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo *"https://concorsi.gdf.gov.it"* e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
3. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
4. I candidati che concorrono per il posto riservato ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, qualora abbiano indicato nella domanda di partecipazione al concorso di sostenere anche la prova scritta di preselezione in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della predetta prova.
5. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero.
6. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

   I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della competente Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
7. La banca dati contenente i quesiti che saranno somministrati ai candidati in sede di prova non sarà pubblicata. Le domande relative alle discipline di cui al comma 1, lettere c) e d), verteranno sugli argomenti elencati in allegato 3.

Sul portale attivo all'indirizzo *https://concorsi.gdf.gov.it,* nella sezione relativa ai concorsi, saranno resi disponibili due questionari-tipo contenenti domande che non saranno somministrate nel corso della prova.

8. Al fine di agevolare i candidati nel raggiungimento della sede della prova in argomento, saranno rese disponibili informazioni utili sul citato portale.
9. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), provvede a:
   a) somministrare i *test*;
   b) revisionare e attribuire a ciascun candidato un punto di merito da zero a dieci, pari alla conversione aritmetica del punteggio del citato *test*, arrotondato alla seconda cifra decimale.
10. Superano la prova scritta di preselezione e sono ammessi alla prova di cui all'articolo 12, i candidati classificatisi:
    a) per il comparto ordinario nei primi n. 870 posti della graduatoria stilata ai soli fini della predetta prova. Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso;
    b) per il comparto aeronavale, nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nei primi:
       1) n. 300 posti per "pilota di elicottero";
       2) n. 100 posti per "comandante di stazione e unità navale".

       Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso.
11. L'esito della prova sarà reso noto, a partire dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova, mediante avviso sul portale attivo all'indirizzo *"https://concorsi.gdf.gov.it"* o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).

    Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 12.
12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
    a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
    b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 12
Modalità e data di svolgimento della prova scritta di cultura generale

1. I candidati ammessi alla prova scritta di cultura generale, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 8:00 del 20 marzo 2026, nella sede che sarà resa nota con l'avviso di cui all'articolo 11, comma 11, che ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova saranno parimenti rese note con

uno degli avvisi di cui all'articolo 11, commi 2 e 11.

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

3. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello svolgimento di un componimento scritto di cultura generale, unico per tutti i candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
4. Alla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e ai candidati è fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
5. Durante la prova scritta:
   a) possono essere consultati il vocabolario della lingua italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali supporti non devono essere commentati né annotati o in fotocopia;
   b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

   I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

Art. 13
Revisione della prova scritta di cultura generale

1. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), provvede alla revisione degli elaborati scritti dei candidati assegnando a ogni elaborato un punto di merito da zero a trenta trentesimi, arrotondato alla seconda cifra decimale.

   Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
2. Conseguono l'idoneità i candidati che riportano il punteggio minimo di diciotto trentesimi. I candidati non idonei sono esclusi dal concorso.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.
4. L'esito della prova scritta sarà reso noto a partire dal giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) e comunque entro la data che sarà comunicata con l'avviso di cui all'articolo 11, comma 11.

   Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.
5. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti – nell'ordine e in sequenza – alle prove di efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e all'accertamento dell'idoneità attitudinale, secondo il calendario e le modalità comunicati con un ulteriore avviso che sarà reso noto sul portale attivo all'indirizzo *"https://concorsi.gdf.gov.it"* o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666) a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4, relativo all'esito della prova scritta.

Art. 14
Prove di efficienza fisica

1. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), sottopone i candidati idonei alla prova scritta di cultura generale alle prove di efficienza fisica, consistenti nei seguenti esercizi

ginnici:

a) per il comparto ordinario:

   1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e piegamenti sulle braccia;

   2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova di nuoto 25 m stile libero;

b) per il comparto aeronavale:

   1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e nuoto 25 m stile libero;

   2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e piegamenti sulle braccia.

2. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di cui al precedente comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), punto 2), unicamente i candidati che ne abbiano specificamente fatto richiesta all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti nelle tabelle in allegato 4:

   a) anche in una sola delle discipline obbligatorie, determinerà la non idoneità e, quindi, l'esclusione dal concorso;

   b) nella prova facoltativa, non incide sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.

4. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 12 (comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio delle rispettive graduatorie uniche di merito, una maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito:

Punteggio conseguito	Maggiorazione del punteggio
da 1 a 2	0,05
da 2,5 a 3,5	0,10
da 4 a 5	0,15
da 5,5 a 6,5	0,20
da 7 a 8	0,25
da 8,5 a 9,5	0,30
da 10 a 11	0,35
da 11,5 a 12	0,40

5. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica devono essere in possesso di un certificato in corso di validità di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata al Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport abilitati all'emissione di detta certificazione, previa idonea visita.

6. Le aspiranti devono altresì produrre un *test* di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di effettivo svolgimento delle prove, che escluda la sussistenza di detto stato.

   Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle prove di efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento:

   a) con riserva, alle prove orali e a quelle facoltative di lingua straniera e di informatica;

   b) anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere le prove di cui al comma 1 e i successivi accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale nonché, per le aspiranti che concorrono per i posti di "pilota di elicottero", di adattabilità prospettica al pilotaggio, nell'ambito del primo concorso analogo successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento.

Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione delle graduatorie del presente concorso.

7. Il certificato di cui al comma 5 e il referto relativo al *test* di gravidanza di cui al comma 6 dovranno essere presentati, in originale o copia conforme, il giorno di sostenimento delle prove di efficienza fisica, ovvero alternativamente:
   a) consegnati o fatti pervenire in originale o in copia conforme al Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di convocazione alle suddette prove;
   b) inviati, qualora redatti in originale come documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestati, a norma dell'articolo 22 del medesimo decreto, con firma digitale del medico specializzato o del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, entro il termine di cui alla lettera a), all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoRN@pec.gdf.it*. In tal caso, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in presenza della "*ricevuta di avvenuta consegna*".
8. Il Presidente della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con giudizio motivato e insindacabile, può rinviare a data non successiva al termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione, il candidato:
   a) per il quale, nel giorno di effettivo sostenimento delle prove e prima dell'inizio delle stesse, non dispone dell'originale o di copia conforme del certificato/referto di cui ai commi 5 e 6;
   b) che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia pervenire prima dell'inizio delle stesse, idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta documentazione può essere, in alternativa, inviata prima dell'inizio delle prove all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoRN@pec.gdf.it.* A tale fine, fa fede la data riportata sulla *"ricevuta di avvenuta accettazione"* purché in presenza di *"ricevuta di avvenuta consegna"*;
   c) che si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto Organo collegiale, ferma restando la validità degli esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito.
9. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, mentre coloro che risultino non idonei, assenti, rinunciatari o che, impossibilitati a sostenere le prove, non presentino la documentazione di cui al comma 8, lettera b), sono esclusi dal concorso. Sono parimenti esclusi i candidati che, rinviati, non esibiscano la documentazione prevista nel giorno di riconvocazione e prima dell'inizio delle prove.
10. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 15
Accertamento dell'idoneità psico-fisica per i candidati dei comparti ordinario e aeronavale – "comandante di stazione e unità navale"

1. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica nei confronti dei candidati idonei alle prove di efficienza fisica in ragione delle condizioni in cui si trovano al momento della visita medica di primo accertamento effettuata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia.

2. Per il conseguimento dell'idoneità psico-fisica, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza disponibili sul sito *internet* del Corpo *www.gdf.gov.it*.

   In tema di:

   a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato D.M. 155/2000 e successive modificazioni, che ne prevede la compatibilità con l'arruolamento nel Corpo;

   b) *visus*, il candidato deve essere in possesso:

      1) se concorrente per il comparto ordinario, di una acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile anche con correzione diottrica secondo i parametri specificati al punto 17, lettera p) delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio;

      2) se concorrente per il comparto aeronavale – "comandante di stazione e unità navale": di acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilità oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;

   c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, la relativa presenza è causa di esclusione dal concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti:

      1) visibili con qualsiasi uniforme in uso;

      2) anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle Istituzioni o indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici).

   Coloro che concorrono per i posti di "comandante di stazione e unità navale" non devono essere affetti dalle ulteriori imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali di cui all'elenco in allegato 5.

3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:

   a) visita medica generale;

   b) esame delle urine ed ematochimici;

   c) visita neurologica;

   d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;

   e) visita psichiatrica, comprensiva di *test* psico-clinici.

   I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.

4. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), può disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio anche prevedendo ulteriori giornate di attività rispetto al calendario reso noto con l'avviso di

cui all'articolo 13, comma 5.

In particolare, nel caso in cui per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili né valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.

5. I candidati che, nei 365 giorni antecedenti alla data di convocazione per lo svolgimento degli esami e delle visite di cui al comma 3, abbiano già conseguito l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo nell'ambito di altri concorsi indetti dalla Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:

   a) visita medica generale;

   b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;

   c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo/comparto, ovvero ai fini di cui al comma 4.

   In tali casi, la competente Sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.

6. Per i candidati in servizio nel Corpo della guardia di finanza alla data di effettuazione dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica, il giudizio definitivo è espresso tenendo conto dell'età, del grado, delle categorie e degli incarichi svolti nonché delle norme che ne regolano la posizione di stato.

   In tali casi, per coloro che concorrono per i posti di "comandante di stazione e unità navale" deve essere comunque verificato il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), punto 2) e l'assenza delle imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali di cui al predetto elenco in allegato 5.

7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento da parte della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) è immediatamente comunicato all'interessato il quale, qualora non idoneo, può contestualmente presentare al Centro di Reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione dei casi di:

   a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;

   b) difetto di senso cromatico normale alle:

      1) matassine colorate per i candidati del comparto ordinario;

      2) tavole pseudoisocromatiche per i candidati che concorrono per i posti di "comandante di stazione e unità navale";

   c) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante *test* tossicologici di I e di II livello.

8. La Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:

   a) nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 7, dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;

   b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata mediante *test* di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del *test* di II livello, all'esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l'aspirante sarà riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.

9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:

   a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 6) rilasciata – inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento – da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare gli estremi dell'accreditamento.

      L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di Reclutamento – Reparto Concorsi – Ufficio Procedure Reclutative – Sezione Allievi Ufficiali – via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal predetto Reparto.

      Entro tale ultimo termine, la citata documentazione può essere inviata, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata *rm0300000p@pec.gdf.it* purché:

      1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestata, a norma dell'articolo 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;

      2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.

      In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla *"ricevuta di avvenuta accettazione"* purché in presenza di *"ricevuta di avvenuta consegna"*.

      In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati;

   b) non è accolta:

      1) qualora sia avanzata in termini diversi da quanto disciplinato nel comma 7;

      2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di documentazione sanitaria:

         (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento o da una struttura privata non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;

         (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il termine stabilito dal Centro di Reclutamento;

         (c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso.

      I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

10. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale. A eccezione dei casi di non idoneità alla visita di cui al comma 3, lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, alla fase selettiva da ultima citata, gli aspiranti giudicati non idonei e che hanno presentato la richiesta di cui al comma 7.

11. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.

12. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all'ultimo periodo del comma 10, la Sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al comma 9, può:

    a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;

    b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sottoporlo alle ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio.

    Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verrà data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneità attitudinale, ove non già sostenuta.

13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.

14. Il giudizio espresso dalle competenti Sottocommissioni, notificato agli interessati, è definitivo.

15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 16
Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneità psico-fisica per i candidati dei comparti ordinario e aeronavale - "comandante di stazione e unità navale"

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare, in originale:

    a) un certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);

    b) un certificato attestante l'esito del *test* per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;

    c) un *test* audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;

    d) se di sesso femminile, ecografia pelvica comprensiva di immagini e relativo referto.

    La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore a 60 giorni dal giorno di convocazione, deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare gli estremi dell'accreditamento;

    e) certificato medico (*format* in allegato 7), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

    f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei 30 giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positività riscontrata in sede di *test* tossicologici è causa di non idoneità;

    g) se di sesso femminile, un ulteriore *test* di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni qualora non più valido quello presentato ai fini del sostenimento delle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 14.

        Alle concorrenti eventualmente positive al *test* di gravidanza sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6.

    I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c), d) e g).

2. Sono causa di esclusione dal concorso:
   a) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b);
   b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
   a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;
   b) lettere c), d) e g) potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica. Il Presidente della Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera c), potrà concedere – per una sola volta – il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui è stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento, è escluso dal concorso.
4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 17
Accertamento dell'idoneità psico-fisica per i candidati del comparto aeronavale – "pilota di elicottero"

1. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica nei confronti dei candidati del comparto aeronavale - "pilota di elicottero" risultati idonei alle prove di efficienza fisica in ragione delle condizioni in cui si trovano al momento dell'esecuzione dell'accertamento.

   Sono altresì ammessi, con riserva, i candidati che, a mente dell'articolo 14, comma 8, sono riconvocati per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica in data successiva alla calendarizzazione del presente accertamento.

   A tal fine:

   a) i candidati sono avviati presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare sito in Roma, via dei Frentani, n. 5, per essere sottoposti alle visite mediche dirette all'accertamento dell'idoneità degli stessi ai servizi di navigazione aerea quali piloti ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Per effetto del combinato disposto delle predette norme, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti fisici:
      1) distanza vertice-gluteo non superiore a cm 98 e non inferiore a cm 85 e distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm 65 e non inferiore a cm 56;
      2) distanza di presa funzionale non superiore a cm 90 e non inferiore a cm 74,5.

      A mente del citato decreto ministeriale 16 settembre 2003 gli aspiranti devono essere in possesso, tra l'altro, di una capacità visiva "*per lontano*" non inferiore a 10/10 per occhio raggiungibile anche con correzione diottrica con *visus* naturale minimo di 8/10 per occhio. Il candidato, inoltre, dovrà avere capacità di leggere agevolmente tavole a distanza pari a cm 30 e cm 100 utilizzate nei *test* di visione "per vicino". Per entrambe le tipologie di capacità visiva si applicano le tolleranze rifrattive specificate nel medesimo decreto

ministeriale. Sono altresì causa di non idoneità gli esiti di chirurgia refrattiva e parachirurgia oculare;

b) la Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), acquisito il giudizio medico-legale di idoneità ai servizi di navigazione aerea quali piloti rilasciato dall'Istituto di cui alla lettera a):

   1) esprime il giudizio di idoneità al servizio nella Guardia di finanza sulla base delle previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, e delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza pubblicate sul sito *internet www.gdf.gov.it*. In tema di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico si fa riferimento all'articolo 15, comma 2, lettera c) del bando;

   2) può sottoporre i candidati, ove necessario ai fini del giudizio di cui al precedente punto 1) e per una migliore valutazione del relativo quadro clinico, alle ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio di cui all'articolo 15, comma 4, nel rispetto di quanto ivi previsto per gli aspiranti maggiorenni.

A tal fine, potranno essere previste ulteriori giornate di attività rispetto alla tempistica di cui all'articolo 13, comma 5.

2. Nei confronti dei candidati privi di:

   a) anche uno solo dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), punti 1) e 2), il predetto Istituto di Medicina Aerospaziale non procede all'accertamento dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea, quali piloti, e i candidati sono immediatamente giudicati non idonei ed esclusi dal concorso;

   b) ulteriori requisiti prescritti per l'idoneità ai servizi di navigazione aerea quale pilota, accertati nel corso della visita di cui al comma 1, lettera a), la Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) esprime giudizio di non idoneità.

3. Il candidato dichiarato non idoneo anche ai sensi del comma 2, lettera b), può presentare al Centro di Reclutamento, contestualmente alla comunicazione del giudizio di non idoneità, istanza per essere sottoposto a ulteriori accertamenti tesi a ottenere la riforma del giudizio di inidoneità.

   La citata istanza:

   a) deve essere integrata da documentazione rilasciata - inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 9). In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare gli estremi dell'accreditamento.

      L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di Reclutamento - Reparto Concorsi - Ufficio Procedure Reclutative - Sezione Allievi Ufficiali - via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal predetto Reparto.

      Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione può, in alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *rm0300000p@pec.gdf.it* purché:

      1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestata, a norma dell'articolo 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;

2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.

In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla *"ricevuta di avvenuta accettazione"* purché in presenza di *"ricevuta di avvenuta consegna"*.

In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro il predetto termine;

b) non è accolta:

1) qualora sia avanzata in data successiva alla notifica della non idoneità ai servizi di navigazione aerea;

2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di documentazione sanitaria:

(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneità o da una struttura privata non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;

(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il termine stabilito dal Centro di Reclutamento;

(c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2;

c) è valutata dalla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), la quale, in ordine esclusivamente alle imperfezioni o infermità che hanno determinato il giudizio di non idoneità, può:

1) confermare il giudizio di inidoneità in precedenza espresso;

2) disporre la convocazione dell'aspirante per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio a cura della Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare.

In tali casi, la richiamata Sottocommissione esprime il giudizio di idoneità o non idoneità del candidato al servizio nella Guardia di finanza quale ufficiale del ruolo normale - comparto aeronavale - "pilota di elicottero" sulla base:

(a) del giudizio medico-legale della predetta Commissione Sanitaria di Appello;

(b) degli esiti delle eventuali ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio richiamate al comma 1, lettera b), punto 2).

In ogni caso, il giudizio della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento sarà immediatamente notificato al candidato, anche tramite il Centro di Reclutamento.

4. Solo in caso di giudizio di non idoneità a seguito delle eventuali ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali o di laboratorio di cui all'articolo 15, comma 4, disposte nell'ambito degli accertamenti di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da 7 a 14, salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo.

Nei restanti casi, i candidati sono esclusi dal concorso.

5. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale.

6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 18
Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneità psico-fisica per i candidati che concorrono per il comparto aeronavale - "pilota di elicottero"

1. I concorrenti convocati per l'accertamento dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare di Roma, devono presentare in tale data:
   a) certificato in originale o copia conforme, di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata al Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni, con tracciato elettrocardiografico completo stampato e relativo referto in corso di validità, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport, iscritti alla Federazione Medico Sportiva Italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale previa visita da parte di tali medici specializzati;
   b) certificati medici rilasciati dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833:
      1) (*format* in allegato 7) da consegnare alla Sottocommissione di all'articolo 17, comma 1, lettera b);
      2) (*format* in allegato 8) da consegnare al predetto Istituto di Medicina Aerospaziale;

      Tali certificati dovranno avere una data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di presentazione;
   c) copie delle cartelle cliniche relative a eventuali interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie, che saranno acquisite agli atti quale parte integrante della cartella degli accertamenti psico-fisici del concorrente e, pertanto, non saranno restituite;
   d) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in data non anteriore ai 60 giorni precedenti la visita:
      1) determinazione degli anticorpi per HIV;
      2) *markers* virali: anti HAV, HBsAg, anti HBsAb, anti HBc e anti HCV;
      3) emocromo con formula, VES, glicemia, creatininemia, ALT, AST, GGT, bilirubina totale e frazionata, colesterolemia totale, trigliceridemia;
      4) esame delle urine;
      5) *test* intradermico di MAUTOUX (TST) o in alternativa INTERFERONE GAMMA (IGRA-TEST) eseguito entro i 365 giorni antecedenti la visita;
   e) ecocardiogramma *color doppler*, comprensivo di referto e immagini eseguito entro i 90 giorni antecedenti la data della visita;
   f) tracciato elettroencefalografico *standard*, preferibilmente su supporto cartaceo, comprensivo di referto eseguito entro i 90 giorni antecedenti la data della visita;
   g) radiografia della colonna vertebrale in toto sotto carico, in proiezione A/P e L/L, con relativo referto, eseguita entro i 90 antecedenti la data della visita;
   h) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei 30 giorni precedenti la data di svolgimento della visita;
   i) i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre presentare:

1) referto, in originale o copia conforme, attestante l'esito del *test* di gravidanza (sangue o urine) non anteriore ai 5 giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato.

   Alle concorrenti eventualmente positive al *test* di gravidanza sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6;

2) ecografia pelvica con relativo referto, in originale o copia conforme, avente data non anteriore a tre mesi.

I sopra riportati certificati e accertamenti diagnostici devono essere rilasciati o eseguiti presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, è onere del candidato produrre anche un'attestazione in originale rilasciata dalla medesima struttura sanitaria privata, comprovante detto accreditamento.

2. Sono causa di esclusione dal concorso:
   a) la mancata presentazione, anche di un singolo documento, della documentazione sanitaria di cui al comma 1, a eccezione di quella riportata alle lettere h) e i), punto 1);
   b) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, alla lettera d), punti 1) e 2);
   c) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera b), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti;
   d) l'eventuale positività riscontrata in sede di *test* tossicologici in assenza di idonea documentazione di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei 30 giorni precedenti la data di svolgimento della visita.
3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione aerea, quali piloti, gli esami radiografici e i referti sono trattenuti presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale ed eventualmente messi a disposizione della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), per l'espletamento delle attribuzioni di propria competenza.
4. I concorrenti sottoposti ad accertamento dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea sono invitati a sottoscrivere la dichiarazione in allegato 10 concernente l'assenso all'esecuzione, presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare, degli accertamenti previsti dall'ivi riportato protocollo diagnostico. In caso di candidato minorenne, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente agli esami radiologici eventualmente necessari per gli approfondimenti diagnostici e la conseguente esclusione dal concorso.
5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 19
Accertamento dell'idoneità attitudinale

1. L'idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera e), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito *internet* *www.gdf.gov.it*.
2. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
   a) uno o più *test* attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;

b) uno o più *test* di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;

c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;

d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti *test* e questionari;

e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.

4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo:

a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche informatici;

b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e).

5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale e quelli per i quali è stata sciolta la riserva di cui all'articolo 15, comma 10, sono ammessi a sostenere le prove orali e, se idonei, le prove facoltative di lingua straniera e di informatica nel giorno e nell'ora comunicati dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.

6. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.

7. Avverso le esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 20

Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica

1. Le prove orali hanno luogo davanti alla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e consistono in:

a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15');

b) un esame di geografia (durata massima 15');

c) un esame di matematica (durata massima 15');

d) un esame di lingua inglese (durata massima 15').

2. I programmi riportati in allegato 11, relativi alle materie di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. La prova di conoscenza della lingua inglese di cui al comma 1, lettera d), da effettuarsi senza l'ausilio del vocabolario, consiste:

a) nella lettura di un brano;

b) in una conversazione che abbia come spunto il brano letto.

La Sottocommissione, prima dell'inizio della prova, individua i brani da sottoporre ai candidati per la lettura. Tali brani sono proposti a ciascun candidato, previa estrazione a sorte.

3. Per ciascuna materia la Sottocommissione attribuisce a ogni candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi arrotondato alla seconda cifra decimale. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

4. Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato il predetto punto di merito minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia.

5. Coloro che riportano un punto di merito, in almeno una materia, inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.

6. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

7. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneità nelle prove orali, è sottoposto alle prove facoltative di conoscenza di una lingua straniera – scelta tra quelle di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), punto 1) – e/o di informatica secondo le modalità indicate in allegato 12.

8. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo concorrente per il posto riservato nell'ambito del comparto ordinario che abbia indicato nella domanda di partecipazione al concorso di sostenere le prove orali e facoltativa di informatica in lingua tedesca può richiedere di sostenere la prova facoltativa di lingua straniera in francese o spagnolo.

   A tal proposito, lo stesso può essere assistito, sul posto, all'atto del sostenimento della eventuale prova facoltativa di lingua straniera o di informatica, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalità di esecuzione delle prove.

9. Il giudizio sulle prove facoltative di conoscenza di una lingua straniera e/o di informatica è espresso, con le medesime modalità di cui al precedente comma 3, dalla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 4, lettera a), punto 2) del predetto articolo.

10. La Sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta trentesimi. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta trentesimi consegue, nel punteggio delle rispettive graduatorie uniche di merito, le maggiorazioni riportate in allegato 12.

11. Al termine di ogni seduta, la competente Sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle prove orali e, eventualmente, nelle prove facoltative con le relative maggiorazioni. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un membro della Sottocommissione, è reso noto, nel medesimo giorno, ai candidati ricorrendo, ove necessario per il rispetto delle eventuali prescrizioni a modalità telematiche. L'esito delle prove orali è, comunque, notificato a ogni candidato.

12. Al termine delle prove orali e facoltative di lingua straniera e informatica dei candidati per il comparto aeronavale - "pilota di elicottero", la medesima Sottocommissione provvede, secondo le disposizioni di cui all'articolo 23, alla compilazione di una graduatoria provvisoria di merito ai fini della individuazione dei concorrenti per i posti di "pilota di elicottero" da avviare all'accertamento di cui al successivo articolo 21.

13. La suddetta graduatoria provvisoria è resa nota con avviso sul portale attivo all'indirizzo *"https://concorsi.gdf.gov.it",* sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).

    Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 21
Visita medica di controllo e prova di adattabilità prospettica al pilotaggio per i candidati che concorrono per il comparto aeronavale - "pilota di elicottero"

1. Sono ammessi all'accertamento dell'idoneità prospettica al pilotaggio, presso il Centro di Aviazione della Guardia di finanza, i primi 10 concorrenti per i posti di "pilota di elicottero" individuati secondo l'ordine della graduatoria provvisoria di cui all'articolo 20, comma 12.

   La predetta prova, della durata massima di venti giorni, da svolgersi secondo le modalità di cui all'allegato 13, mira a verificare l'adattabilità, in prospettiva, alle condizioni di volo previste dai corsi di pilotaggio.

   I criteri e le tempistiche di esecuzione verranno definite dalla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), e pubblicati con apposito avviso almeno 20 giorni prima della relativa convocazione.

2. I concorrenti di cui al comma 1 che hanno già conseguito:

   a) il brevetto di pilota di aeroplano presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare di Latina;

   b) il brevetto militare pilota di elicottero presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare di Frosinone,

   non saranno sottoposti alla prova di adattabilità prospettica al pilotaggio e, se vincitori, saranno convocati in Accademia.

3. I candidati ammessi a tale fase vi accedono:

   a) previo superamento della visita medica di controllo a cui saranno sottoposti, presso il Centro di Aviazione della Guardia di finanza, a cura del Dirigente il Servizio Sanitario dell'Accademia ovvero, in caso di impedimento di quest'ultimo, di altro ufficiale medico del Corpo individuato dal Comandante di tale Istituto di formazione. Solo in caso di indisponibilità sopravvenuta di ufficiali medici del Corpo, il menzionato Comandante individuerà un professionista convenzionato. Nell'espletamento dei propri lavori, il citato ufficiale medico può disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti utili a una migliore valutazione del quadro clinico avvalendosi, se necessario, anche del supporto tecnico del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

      Gli aspiranti di sesso femminile, all'atto del sostenimento di detta visita, devono produrre un *test* di gravidanza di data non anteriore a 5 giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al *test* di gravidanza a cura dell'Amministrazione. Qualora le concorrenti risultino positive al *test* di gravidanza sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti a cura dell'Amministrazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6.

      I concorrenti giudicati non idonei sono esclusi dal concorso. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11;

   b) se provenienti dai civili, in qualità di allievo finanziere, contraendo, dalla data di presentazione, una ferma volontaria pari alla durata della fase stessa;

   c) con il grado rivestito, se militari in servizio. Durante tale periodo, essi sono esonerati dalle funzioni del grado e soggetti ai doveri degli aspiranti di cui alla lettera b);

   d) alle dipendenze dell'Accademia della Guardia di finanza.

   Nel caso in cui i candidati appartengano:

   e) alla Guardia di finanza, sono comandati in missione per tutta la durata della fase;

   f) alle altre Forze armate, sono posti, a cura degli enti di provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e continuano a percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti;

g) a Forze di polizia a ordinamento civile ovvero al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono posti, a cura degli enti di provenienza, in licenza secondo i rispettivi ordinamenti.

4. È fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di convocare, proseguendo nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 20, comma 12, un numero di concorrenti pari a quello degli eventuali esclusi, rinunciatari, assenti o rinviati per positività al *test* di gravidanza entro il termine di 10 giorni dall'inizio della presente fase concorsuale.

5. A seguito di provvedimento di esclusione o di rinuncia durante tale fase e con la medesima decorrenza, la ferma contratta dai candidati di cui al comma 3, lettera b), è rescissa. I medesimi candidati sono immediatamente messi in libertà a cura dell'Accademia e, se rientranti tra quelli di cui al predetto comma 3, lettera c), sono avviati ai Reparti o agli enti di appartenenza.

6. Alla fine della presente fase concorsuale i candidati risultati idonei saranno convocati, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 1, se vincitori, in Accademia. I candidati risultati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 22
Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali

1. Il candidato a cui è inibito l'accesso alla sede concorsuale per inosservanza delle eventuali prescrizioni impartite che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere:

   a) la prova scritta di preselezione prevista dall'articolo 11, le prove di efficienza fisica, previste dall'articolo 14, l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, previsto dagli articoli 15 e 17, l'accertamento dell'idoneità attitudinale, previsto dall'articolo 19 e le prove orali previste dall'articolo 20 è escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) hanno facoltà - su istanza dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoRN@pec.gdf.it*;

   b) la prova scritta di cui all'articolo 12, è escluso dal concorso;

   c) la visita medica di controllo di cui all'articolo 21, è escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore, debitamente documentati e comunicati dal candidato, entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoRN@pec.gdf.it*, sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile dal presidente della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), che può differire la presentazione del candidato ad altra data non successiva al termine di cui all'articolo 21, comma 4, del bando.

   Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alle lettere a) e c) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento.

2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, lettera a), non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è escluso dal concorso.

3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 23
Graduatorie uniche di merito

1. Le graduatorie uniche di merito**,** distinte per comparto, sono redatte dalla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nelle predette graduatorie uniche di merito i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali previste all'articolo 1, comma 4.
3. Le graduatorie uniche di merito degli idonei al concorso saranno formate secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando i punti merito/maggiorazioni di punteggio ottenuti:
   a) nella prova scritta di preselezione di cui all'articolo 11;
   b) nella prova scritta di cui all'articolo 12;
   c) nelle prove orali (costituito dalla media aritmetica dei voti ottenuti in ciascuna delle materie d'esame) e facoltative di lingua straniera e di informatica di cui all'articolo 20;
   d) nelle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 14;
   e) per l'eventuale possesso:
      1) se concorrenti per il comparto aeronavale - "pilota di elicottero":
         (a) del brevetto di pilota di aeroplano (B.P.A.) conseguito presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare di Latina:.....punti 1,00;
         (b) del brevetto militare pilota di elicottero (B.M.P.E.) conseguito presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare di Frosinone:.....punti 2,00;
         (c) delle licenze di pilotaggio rilasciate secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione del 3 novembre 2011:
            - Pilota di Aeromobili Leggeri (LAPL)..... punti 0,15;
            - Pilota Privato (PPL) ..... punti 0,35;
            - Pilota Commerciale (CPL)..... punti 0,65;
            - Pilota di Linea (ATPL)..... punti 0,75.

            Le suddette licenze di pilotaggio non sono cumulabili tra loro ai fini dell'attribuzione del punteggio maggiorativo;
         (d) di un diploma in Trasporti e Logistica – indirizzo conduzione del mezzo – opzione conduzione del mezzo aereo (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) conseguito presso uno degli Istituti Tecnici Aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, o presso analogo Istituto legalmente riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.....punti 0,50;
      2) se concorrenti per il comparto aeronavale - "comandante di stazione e unità navale":
         (a) delle seguenti categorie di patente nautica:
            - categoria "A":
               - entro le 12 miglia dalla costa.....punti 0,20;
               - senza alcun limite dalla costa.....punti 0,40;
            - categoria "B":.....punti 1,00.

I punti attribuibili per il possesso delle patenti nautiche, così come sopra distinti, non sono cumulabili tra loro e sarà considerata quella che comporta l'attribuzione del punteggio più alto;

(b) di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado con indirizzo nautico……..……punti 0,50.

4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si terrà conto - per quanto compatibili - dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

   I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2.

5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono approvate le graduatorie uniche di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

6. A mente dell'articolo 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le candidate risultate positive al *test* di gravidanza e rinviate, d'ufficio, a svolgere - anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età - una o più prove e accertamenti di cui agli articoli 14, 15, 17, 19 e 21 nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento saranno:

   a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine di punteggio di merito conseguito nelle graduatorie uniche di merito del presente concorso e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del corso di formazione in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate;

   b) immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. L'iscrizione in ruolo nell'ambito del corso di formazione originario avverrà secondo la posizione di graduatoria determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale del corso di formazione effettivamente frequentato. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso effettivamente frequentato.

7. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 e successive modificazioni, qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti:

   a) i posti del comparto ordinario, le unità disponibili sono equamente ripartite e/o conferite in aumento a quelle messe a concorso per il comparto aeronavale, secondo il seguente ordine di priorità:

      1) "comandante di stazione e unità navale";

      2) "pilota di elicottero";

   b) i posti per una delle specializzazioni del comparto aeronavale, le unità disponibili sono conferite in aumento:

      1) all'altra specializzazione a concorso;

      2) al comparto ordinario.

8. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), non beneficiano di tale riserva laddove risultino:

   a) privi dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;

b) non appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9. Le riserve di posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) sono soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche i concorrenti che, nella relativa graduatoria unica di merito, si collochino già in posizione utile per essere nominati vincitori.

   Qualora tali posti riservati non siano ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella relativa graduatoria unica di merito.

10. Le graduatorie sono rese note con avviso sul portale attivo all'indirizzo "*https://concorsi.gdf.gov.it*", sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).

    Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 24

Ammissione ai corsi dei vincitori di concorso

1. I vincitori sono ammessi ai rispettivi corsi di formazione, in qualità di allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale, previo superamento della visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento da parte del Dirigente il Servizio Sanitario ovvero, in caso di impedimento di quest'ultimo, di altro ufficiale medico del Corpo individuato dal Comandante dell'Accademia. Solo in caso di indisponibilità sopravvenuta di ufficiali medici del Corpo, il menzionato Comandante individuerà un professionista convenzionato.

   Nell'espletamento dei propri lavori, il predetto ufficiale medico può disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti utili a una migliore valutazione del quadro clinico avvalendosi, se necessario, anche del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneità psico-fisica.

2. I provvedimenti con i quali il citato ufficiale medico accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:

   a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

   b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

3. I vincitori già in servizio nelle Forze armate o di polizia devono essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive Amministrazioni e consegnare all'Accademia della Guardia di finanza, copia:

   a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in ferma prefissata;

   b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se ufficiali, sottufficiali, graduati o personale di qualifiche corrispondenti.

   Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.

Il personale sottoposto – secondo i rispettivi ordinamenti – a obblighi di servizio dovrà, all'atto dell'effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

4. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro 30 giorni dalla data di inizio del corso, possono essere autorizzate altrettante ammissioni al corso stesso secondo l'ordine delle rispettive graduatorie fermo restando quanto specificato all'articolo 23 commi 7 e 9. Decorsi i termini per le ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di rinunce o decadenze, le relative graduatorie cessano di avere validità.
5. L'Amministrazione ha la facoltà di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare, entro la data di approvazione delle rispettive graduatorie, nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.
6. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso.
7. Gli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia devono sottoscrivere, prima dell'inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di contrarre una ferma di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di Accademia. Ai fini della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare e decorre dalla stessa data di nomina.
8. Agli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.

Art. 25
Mancata presentazione al corso e differimento del candidato

1. Il vincitore del concorso che, per cause non riconducibili all'Amministrazione, non si presenti presso l'Accademia nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'avvio al corso di formazione è considerato rinunciatario.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al Comandante dell'Accademia della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo *Bg0200000p@pec.gdf.it*, sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato Comandante che può differire la presentazione del candidato ad altra data non successiva al termine di cui al comma 4 del citato articolo 24.

   Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati a cura dell'Accademia della Guardia di finanza.
3. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti.
4. Eventuali rinunce alla convocazione e alla frequenza del corso di formazione presentate da candidati regolarmente convocati, diventano irrevocabili nel momento in cui vengono prese in carico al protocollo del Centro di Reclutamento o dell'Accademia della Guardia di finanza.

Art. 26
Spese di partecipazione al concorso e
concessione della licenza straordinaria per esami

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. Sono a carico dell'Amministrazione le spese di vitto e alloggio connesse alla permanenza dei candidati che concorrono per i posti di "pilota di elicottero" presso il Centro di Aviazione della Guardia di finanza.

2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 4, a eccezione delle lettere h) e i), per il comparto ordinario e all'articolo 1, comma 4, a eccezione della lettera h), per il comparto aeronavale ai candidati appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, può essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneità all'accertamento dell'idoneità attitudinale.

   Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d'autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.

3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.

   I militari che nello stesso anno avessero già beneficiato di altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del limite massimo di 45 giorni annui (articolo 3, comma 37, legge 24 dicembre 1993, n. 537) possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati 45 giorni. Qualora il concorrente non si presenti alle prove orali per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 27
Trattamento economico degli allievi ufficiali

1. Durante il corso, gli allievi ufficiali percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.

Art. 28
Sito *internet* e *app mobile "GdF Concorsi"*, informazioni utili e modalità di notifica

1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all'indirizzo *https://concorsi.gdf.gov.it* e tramite l'APP Mobile "*GdF Concorsi*", disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play e App Store oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei partecipanti al concorso saranno effettuate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) risultante dall'area riservata – sezione "profilo utente" del candidato.

   È onere dei candidati verificare che tale casella di posta elettronica certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione delle graduatorie uniche di merito sul richiamato portale.

L'Amministrazione che ha indetto il presente concorso non si assume alcuna responsabilità per la mancata notifica di provvedimenti connessa all'inattività di detta casella postale.

3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoRN@pec.gdf.it.*

Art. 29
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
   a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che può essere contattato agli indirizzi *e-mail urp@gdf.it* o di posta elettronica certificata *urp.reclutamento@pec.gdf.it*.

      Il "punto di contatto" del Titolare è il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 - *e-mail*: *rm0300001@gdf.it;* posta elettronica certificata *rm0300000p@pec.gdf.it*;

   b) il Responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della guardia di finanza può essere contattato al numero 06/44222630 o agli indirizzi *e-mail rpd@gdf.it* o di posta elettronica certificata *rpd@pec.gdf.it*;

   c) per le finalità descritte di seguito, verranno trattati i dati personali forniti dagli interessati o raccolti presso terzi, quali altre pubbliche amministrazioni o enti privati;

   d) il trattamento dei dati personali anche nell'ambito dello svolgimento di un compito d'interesse pubblico o dell'esercizio di un pubblico potere [*ex* art. 6, par. 1, lett. e del Regolamento (UE) n. 2016/679], è necessario per:

      1) lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica:
         - nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;
         - nel decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni;
         - nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni**,** con particolare riferimento agli all'articoli 2139, e 2151, comma 1, lettera a);
         - nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 35 relativo alle procedure di reclutamento del personale in forza alle amministrazioni pubbliche;
         - nel decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con particolare riferimento all'articolo 33;
         - nella tutela degli interessi dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;

      2) l'assolvimento degli obblighi "*in materia di diritto del lavoro*" relativamente alle "*categorie particolari di dati personali*" (articolo 9, paragrafo 2, lettera b, del GDPR) e ai dati relativi a condanne penali e reati (articolo 10 del GDPR) come indicato nel decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 255, allegato 4, scheda n. 3;

   e) i dati personali saranno comunicati, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento, per le finalità sopra descritte e verranno trattati - nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal decreto legislativo n. 196 del 2003 - a cura dei

soggetti appositamente autorizzati e istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando.

Tale trattamento avverrà sia in maniera manuale (trattamento di atti e documenti cartacei) che con il supporto di mezzi informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceità, di correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione dell'accessibilità e della conservazione, d'integrità e riservatezza, nonché delle regole specifiche in materia di protezione dei dati personali previste dal GDPR e dal decreto legislativo n. 196 del 2003;

f) i dati personali saranno comunicati nei casi previsti dal presente bando ovvero da norme di legge o regolamenti alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;

g) la conservazione dei dati personali avverrà sino al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono trattati;

h) in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, nello specifico:

   1) accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;

   2) ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;

   3) opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare; in tal caso, l'articolo 21 del GDPR ammette che il titolare del trattamento possa dimostrare la prevalenza di propri interessi legittimi cogenti rispetto a tale opposizione;

   4) proporre reclamo all'Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali;

   5) ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, con l'eventuale addebito di un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi, in caso di ulteriori copie richieste.

   I predetti diritti potranno essere esercitati nei confronti della Guardia di finanza, mediante istanza da presentarsi al «punto di contatto».

Roma, lì 15 gennaio 2026

F.to digitalmente
(Gen. C.A. Andrea De Gennaro)